

## SEZIONE II LA VIGILANZA

La legge n. 157/92, agli artt. 27, 28 e 29, regola il sistema della vigilanza venatoria.

La vigilanza sulla caccia è affidata agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dipendenti da Enti privati e alle guardie volontarie che abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio solo durante il servizio (5° comma dell'art. 27), mentre agli altri operatori è proibito di andare a caccia nell'ambito del territorio ove esercitano le rispettive funzioni.

Per quanto attiene alle complesse questioni relative al porto delle armi da parte dei suddetti operatori, rinviamo al cap. X. E, anche per facilitare il richiamo che li faremo a questa sezione, è bene, come premessa di carattere generale, rendere a schema le varie distinzioni tra le rispettive qualità di ufficiale e agente di pubblica sicurezza, di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, e di pubblico ufficiale.

1) La prima categoria è quella degli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali (salvo il Sindaco di Comune dove, non esistendo altro ufficiale di P.S., sia presente la Stazione dei CC.) sono anche ufficiali di P.G.<sup>1</sup>

2a) La seconda è quella degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti ai Corpi armati dello Stato<sup>2</sup>.

2b) Vi è poi una categoria di operatori che, pur non facendo parte dei Corpi di cui alla lettera precedente, rivestono la qualità di agente di P.S.<sup>3</sup>.

2c) E, ancora, vi sono determinate persone che *possono* essere agenti di P.S., ma a condizione che esistano apposito regolamento e specifico decreto del Ministro dell'Interno<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sono i funzionari di Polizia di ambo i sessi, gli ufficiali dei Carabinieri, gli ufficiali della Guardia di Finanza. Essi sono anche pubblici ufficiali e ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che siano addetti a particolari servizi (art. 9 L. n. 24.10.1977, n. 801: servizio di informazione e sicurezza). Ufficiale di P.S. è anche il Sindaco nei Comuni ove non esiste altro ufficiale di P.S., a nulla rilevando la presenza della Stazione dei CC. (art. 1, 4° comma, T.U.I.L.P.S.).

<sup>2</sup> Si tratta degli appartenenti ai seguenti Corpi (salvo che siano ufficiali di P.S.): Polizia di Stato (L. n. 121/81); Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria (L. n. 395/90) e Guardia forestale (D.Leg.vo n. 804/48; L. n. 121/81; art. 5 D.P.R. n. 604/1953).

<sup>3</sup> Sono, ancora, agenti di pubblica sicurezza le guardie boschive, le guardie campestri, nonché tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, Province (a es., agenti venatori, tranne quelli di cui al 6° comma dell'art. 28 L. n. 157/92) e Comuni, purché costituiti in forza di un regolamento approvato come per legge e riconosciuti dal Prefetto o dalla legge (a es., art. 27, lett. a, L. n. 157/92); il personale direttivo, ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili dei comandi provinciali dei vigili del fuoco (L. n. 1570/1941, L. n. 469/1961); i vigili urbani; il personale civile dell'Amm.ne della Difesa con l'incarico di agente di P.S.: vedi, in proposito, anche la lettera l) dell'art. 1 del D.M. n. 371/94.

<sup>4</sup> Si tratta delle guardie telegrafiche e delle strade ferrate, dei cantonieri e di altri operatori destinati dal Governo a particolari compiti di vigilanza.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza sono, ovviamente, anche pubblici ufficiali.

3) Passando agli agenti di pubblica sicurezza, essi si dividono, a loro volta, in due categorie (art. 57 C.P.P.):

3a) quella degli ufficiali di polizia giudiziaria<sup>5</sup>;

3b) e quella degli agenti di polizia giudiziaria<sup>6</sup>.

4) Vi è, poi, una categoria di operatori che rivestono la qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, pur se, in genere, non sono investiti della funzione di P.S.<sup>7</sup>; ovviamente, sono comunque pubblici ufficiali.

Rileva una dottrina che anche gli appartenenti alle compagnie baracellari svolgono funzioni di agenti di P.S. (R.D. 14.7.1898); V. BONITO, *Il baracellato caratteristico istituto di polizia della Sardegna*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 1977, fasc. 4, p. 471 e ss.

<sup>5</sup> 3a) *Gli ispettori di Polizia, i sovrintendenti e gli assistenti capo che abbiano conseguito la qualifica, nonché il personale adibito ad attività tecnico-scientifiche al quale sia attribuita la qualifica di ufficiale di P.G.* (D.P.R. n. 337/82); *i sottufficiali dei Carabinieri, della Forestale e della Guardia di Finanza; ispettori e sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria; i graduati dei Carabinieri preposti al comando della relativa Stazione* (decreto luogotenenziale n. 30 del giorno 11.1.1945); *gli appuntati scelti dell'Arma e della Guardia di Finanza che abbiano altrimenti ottenuto la qualifica mediante apposito corso* (D.L. n. 387/87 e legge di conversione n. 472/87); *i responsabili del Corpo dei vigili urbani con gli addetti al coordinamento del servizio e al controllo* (L. n. 65/1986); *i responsabili e il personale del Corpo dei vigili del fuoco cui la legge riconosca la qualifica.*

<sup>6</sup> 3b) *Gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifiche al quale sia attribuita la qualifica di agente di P.G.* (D.P.R. n. 337/1982); *i Carabinieri, gli agenti della Guardia di Finanza; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di Polizia penitenziaria* (art. 14, 1° comma, lett. b, n. 1, L. n. 395/1990); *le guardie forestali; vigili urbani e rispettivi comandanti.*

3b1) *Gli agenti venatori dipendenti dagli Enti territoriali delegati dalle Regioni.*

3b2) *Le guardie dipendenti da Province e Comuni, come anche i rispettivi comandanti.*

<sup>7</sup> A tale categoria appartengono *gli ispettori del lavoro* (D.P.R. n. 520/1955); *i verificatori di pesi e misure* (R.D. 23.8.1890, n. 7088); *il personale di vigilanza sulle frodi agrarie e sulle sofisticazioni alimentari* (R.D.L. 15.10.25, n. 2033); *impiegati e ispettori postali* (D.M. 14.8.43); *le guardie zoofile* (L. 12.6.1913, n. 611), *se dipendenti da Enti pubblici; il personale del servizio metrico e del saggio dei preziosi, nei limiti del servizio* (L. n. 46/1968); *gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private* (R.D. n. 1604/1931); *ufficiali sanitari* (R.D. n. 1265/1934); *i comandanti di Corpo, di distaccamento e di posto* (art. 301 C.P.M.P.); *ispettori compartimentali dei monopoli* (R.D. n. 577/1941); *agenti addetti alla repressione della pesca con prodotti esplosivi* (D.P.R. n. 747/1954); *agenti nominati dalla Provincia per la repressione delle frodi agrarie* (D.P.R. n. 987/1955); *ingegneri minerari* (D.P.R. n. 128/1959); *funzionari di Cancelleria per l'accertamento delle violazioni tributarie relative agli atti dell'ufficio* (L. n. 1196/1960); *impiegati addetti alla vigilanza in materia di frodi agrarie* (L. n. 1304/1961); *personale sanitario e tecnico in materia di vigilanza sulle sostanze destinate all'alimentazione* (L. n. 283/1962); *ispettori sanitari* (L. n. 441/1963); *comandanti, ufficiali, sottufficiali delegati e consoli* (di cui all'art. 1235 Cod. della Navigazione); *personale della Marina mercantile e guardie giurate addetti alla vigilanza sulla pesca marittima* (L. n. 963/1965); *dipendenti del Ministero dell'Agricoltura addetti alla vigilanza sulle frodi in materia di produzione e vendita di olio di oliva* (D.L. n. 912/66 e legge di conversione n. 143/1966); *funzionari consolari per reati commessi a bordo di aerei civili e navi mercantili nazionali* (D.P.R. n. 200/1967); *funzionari e impiegati cui siano demandati gli accertamenti in materia di imposta di bollo* (D.P.R. n. 642/1972); *funzionari doganali* (D.P.R. n. 43/1973); *impiegati e agenti*

5) E giungiamo alla residuale categoria: gli agenti venatori dipendenti da Enti privati, riconosciuti per legge regionale, e volontari che abbiano conseguito la nomina a guardia giurata per decreto prefettizio e per proposta delle associazioni venatorie, agricole o protezionistiche presenti nel Comitato tecnico faunistico nazionale, o comunque riconosciute dallo Stato.

Essi non sono ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, e neppure ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Sono tuttavia pubblici ufficiali.

Difatti, nonostante qualche contraria opinione, pare ormai consolidata quella secondo la quale all'agente volontario o privato è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ma gli è negata la qualifica di agente di P.G.<sup>8</sup> Sull'argomento è intervenuto il Ministero degli Interni, per mezzo della Circolare n. 559/C.30137.10173.A (del 18 marzo 1995), sulla base di un parere del Consiglio di Stato del 29 agosto 1994, n. 2296. Con questa nota il Ministero ha chiarito che le funzioni di polizia giudiziaria non possono essere esercitate dalle guardie volontarie, incluse quelle delle associazioni protezionistiche, agricole e venatorie riconosciute dalla legge sulla caccia<sup>9</sup>.

---

*incaricati della vigilanza in materia di poste e telecomunicazioni (D.P.R. n. 156/73); responsabili degli uffici tecnici comunali, ingegneri, geometri dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici (L. n. 64/1974); gli addetti ai servizi ASL, ai presidi e servizi multizonali in materia di infortunistica e di igiene del lavoro (L. n. 833/1978); funzionari e agenti dell'Amministrazione Finanziaria (L. n. 4/1929); l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per i reati da lui accertati (D.P.R. n. 886/1979); gli ispettori dell'ISVAP in materia di assicurazione e riassicurazione (L. n. 576/82); comandanti delle unità di vigilanza appartenenti alla Marina militare (L. n. 979/82); ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali (art. 16 D.Leg.vo n. 133/1992); ispettori dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (D.Leg.vo n. 230/95); personale delle Camere di Commercio nei limiti del servizio (D.Leg.vo n. 251/99); controllori tranviari comunali; agenti venatori che prestino servizio sostitutivo; guardie ecologiche e zoofile riconosciute dalle Regioni, se dipendenti di Enti pubblici; il personale civile dell'Amministrazione della Difesa, addetto ai servizi di vigilanza, che non rivesta la qualifica di agente di P.S. (vedi pure l'art. 1, lett. l, del D.M. n. 371/94).*

<sup>8</sup> Vi è da dire che, a proposito delle guardie giurate in genere, la giurisprudenza oscilla tra pronunce che riconoscono loro la qualità di pubblici ufficiali (Cass., C.c. del 5 marzo 1993, Nemoianni, *Cass. Pen.*, 1995, p. 289) e pronunce che, invece, ritengono le guardie giurate semplici incaricati di pubblico servizio (Cass., 18.2.92, Parisi, *Cass. Pen.*, 1993, p. 2527). Invece, per l'agente venatorio, pare consolidato il primo degli orientamenti suddetti (già Cass. civ., sez. I, 28.5.88, Da Dali, n. 3670); e ciò anche sul presupposto che gli agenti venatori volontari esercitano, ai sensi del 5° comma dell'art. 28 L. n. 157/92, una funzione tipica dei pubblici ufficiali: quella di redigere verbali « conformi alla legislazione vigente », e cioè fidefacienti (da tenere distinti dai verbali di cui all'art. 255 Reg. del T.U.L.L.P.S., che fanno fede solo fino a prova contraria); perciò, gli agenti venatori esercitano quel potere *certificativo* indicato dall'art. 357 C.P. E si è anche aggiunto che, essendo pubblici ufficiali, gli agenti venatori validamente procedono a notifica dei verbali da loro redatti (Cass. civ., 16.1.1992, n. 501, Rinasti contro Regione Piemonte). In realtà, la Suprema Corte riconosce talvolta alla guardia giurata anche la qualifica di agente di P.G. (Cass., 19.11.93, D'Acquisto, *Cass. Pen.*, 1995, p. 179); ma, come è stato chiarito, è opinione, minoritaria, che non ci trova d'accordo.

<sup>9</sup> Per una disamina delle posizioni contrarie, vedi anche M. BALLETTA, *Le guardie venatorie volontarie come pubblici ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: legittimazione processuale delle*

Ciò significa che la guardia volontaria giurata non può procedere a sequestro e neppure ad arresto in flagranza di reato<sup>10</sup>. Deve limitarsi a contestare l'eventuale illecito, a chiedere l'esibizione dei documenti, a redigere i verbali (che fanno piena prova sino a impugnazione di falso, ai sensi dell'art. 2700 C.C.), dove debbono essere specificate tutte le circostanze del fatto (il luogo, l'ora, le modalità dell'illecito, le generalità dei responsabili, la presenza di eventuali testimoni, le dichiarazioni che i responsabili intendono fare). Il verbale va trasmesso all'associazione dalla quale l'agente dipende, all'Autorità amministrativa preposta all'irrogazione della sanzione; e, se il fatto costituisce anche reato, il verbale va trasmesso pure al Procuratore della Repubblica. Parimenti, se vi è concorso di una violazione amministrativa e di un reato, il verbale di contestazione dell'infrazione amministrativa andrà trasmesso anche al P.M., poiché il giudice potrebbe essere chiamato a decidere, per ragioni di connessione, su entrambi i fatti contestati.

Per ragioni di speditezza e facilità pratica, il verbale può essere trasmesso all'ufficio provinciale di vigilanza (oppure al Comando Stazione CC. competente o al competente Comando della Guardia forestale), che provvederà, se ravvisa reati, a inoltrarlo alla competente Autorità giudiziaria; così operando, si osserverà l'obbligo sancito dall'art. 361 C.P. Se gli agenti operatori sono più di uno, essi possono redigere un solo atto firmato da tutti (art. 331.3 C.P.P.).

Delicato è il compito di intervento dell'agente venatorio volontario che si trovi a sorprendere cacciatori di frodo (immaginiamoli anche sprovvisti di licenza di porto di fucile) mentre stanno portando via un grosso capo di selvaggina.

Abbiamo visto che l'agente deve limitarsi a chiedere l'esibizione dei documenti onde elevare la contestazione. Questo non significa, però, che l'agente volontario non possa o, soprattutto, non debba tentare di impedire un illecito, penale o amministrativo (in materia di caccia), che sia consumato sotto i suoi occhi.

Va, infatti, precisato che la guardia volontaria (tanto se è considerata pubblico ufficiale quanto se è ritenuta incaricato di pubblico servizio) è, da un lato, portatrice e titolare di tutte le facoltà che la legge riconosce a colui che è beneficiario della prestazione di vigilanza, e, dall'altro, obbligata a porre in essere, nei limiti della legalità, tutte le iniziative idonee e necessarie per interrompere l'aggressione portata al bene ricevuto in custodia. In altre parole, se è vero che la guardia volontaria non è obbligata, in caso di flagranza di reato, a intervenire ai sensi dell'art. 55 C.P.P. (non essendo agente di P.G.), non è men vero che l'obbligo di intervento derivi direttamente dal capoverso dell'art. 40 C.P., che impone (a colui che ne sia obbligato) di impedire l'evento (considerato anche in senso giuridico, e non meramente materiale). Si aggiunga che anche l'art. 328 C.P. punisce l'omissione di un atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

*associazioni ambientaliste per i reati commessi ai danni degli agenti volontari dipendenti*, in *Riv. giur. amb.*, 1997, p. 84.

<sup>10</sup> Cfr. anche F. BARTOLINI, *Le guardie volontarie di vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria?*, in *Riv. Pen.*, 1995, p. 760.

servizio è tenuto a compiere (e, nel nostro caso, è certamente doveroso impedire l'illecito). Perciò, ove si trovi di fronte a illeciti penali, la guardia volontaria è obbligata a intervenire ai sensi degli artt. 40, 2° comma, e 328 C.P.; ove si tratti di illeciti amministrativi, l'obbligo deriva dal citato art. 328 C.P.<sup>11</sup>.

È da rilevare, quindi, che la guardia volontaria può essere chiamata a compiere contemporaneamente due doveri: impedire, per esempio, che un cacciatore continui a cacciare in un fondo chiuso (artt. 328 C.P. e 31, lett. *f*, L. n. 157/92) e, allo stesso tempo, impedire che il predetto cacciatore arrechi danno alla produzione agricola del fondo chiuso appartenente all'associazione dalla quale essa guardia è stata nominata (obbligo nascente dall'atto di nomina, dal giuramento di cui all'art. 250 Reg. del T.U.L.L.P.S. e dal combinato-disposto di cui agli artt. 40, 2° comma, e 635 C.P., oltre che dall'art. 328 C.P.). Pertanto, le iniziative che il privato è abilitato a compiere in difesa del bene da proteggere (esercizio di un diritto, legittima difesa) diventano doverose per la guardia giurata.

D'altra parte, però, come abbiamo visto, la guardia giurata non è agente di polizia giudiziaria; quindi non potrà compiere alcun atto che la legge riserva alla funzione di P.G.

Perciò, la singolare posizione giuridica obbliga la guardia volontaria, purché in servizio, a tutti gli interventi che il caso impone fin tanto che dura l'aggressione al bene (materiale o giuridico) da proteggere, sempre che detti atti non sconfinino in eccessi (gli atti debbono, cioè, essere necessari alla salvaguardia del bene e proporzionati all'offesa che si deve respingere). Una volta cessata l'aggressione al bene, ecco ricompimersi facoltà e obblighi dell'agente volontario, il quale si limiterà alla verbalizzazione di legge<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> È ovvio che l'obbligo di cui innanzi esiste solo a condizione che esso trovi la propria fonte primaria in un dovere giuridico derivante da qualsivoglia ramo del diritto (pubblico o privato che sia). Nel nostro caso, l'agente volontario è gravato da due doveri contemporaneamente: quello nascente dalla fonte primaria, costituita dalla legge sulla caccia, e quello che ha nei confronti del titolare del bene alla cui preservazione esso agente è chiamato a vigilare (l'associazione venatoria, l'associazione agricola). Per la tutela del predetto bene, la guardia volontaria è obbligata a porre in essere tutti gli atti e tutte le iniziative che il titolare del bene è solo legittimato a intraprendere. Per fare un esempio: se il proprietario di una gioielleria ha solo *facoltà* di impedire che il ladro fugga, portando con sé un gioiello rubato, la guardia volontaria è *obbligata* a impedire che ciò avvenga.

<sup>12</sup> Per concludere con un esempio: se la guardia volontaria sorprende un bracconiere che sta portando via, nei luoghi di caccia, un capo di selvaggina abbattuto, essa può e deve porre in essere tutti gli atti necessari, anche di coartazione fisica, per impedire l'illecito, sempre che detti atti siano necessari e non sostituibili (se basta un ordine, non si potrà usare energia fisica o minaccia), nonché proporzionati all'offesa (non si potrà cagionare una grave lesione per impedire il fatto). Una volta che il bracconiere abbia manifestato la volontà di desistere dall'illecito e si sia dato alla fuga, la guardia volontaria non potrà usare energia fisica per fermarlo (in tal caso, dovrà limitarsi a informare quanto prima agenti o ufficiali di P.G., nonché a verbalizzare l'accaduto).

Esiste anche una terza interpretazione (parzialmente difforme dalla nostra), la quale ritiene che la guardia giurata, pur sprovvista delle attribuzioni proprie della P.G. (facoltà di sequestro, di perquisizione, ecc.), sarebbe, in ogni modo, agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio al quale è destinata e secondo le rispettive attribuzioni. Orbene, ci pare che tale qualifica (*sui generis*) non abbia ragion d'essere, dal momento che, se difettano le attribuzioni tipiche della P.G., non



Tutt'altra questione è quella relativa alla legittima difesa posta in essere dalla guardia volontaria per respingere un'aggressione alla propria persona: tale ipotesi è regolata direttamente dall'art. 52 C.P.

Ci si domanda, ancora, se sia o no possibile l'arresto, da parte dell'agente venatorio volontario, del bracconiere che tenti, con violenza, di portare via il capo abbattuto o di guadagnare l'impunità.

La risposta è delicata e articolata.

In linea teorica, si deve rispondere affermativamente. Infatti, per l'art. 383 C.P.P., anche un privato può procedere all'arresto di colui che è colto in flagranza di determinati gravi delitti (quelli indicati dall'art. 380 C.P.P.). Si tratta, come si vede, di una facoltà, non di un obbligo; è evidente che la facoltà si estende all'agente venatorio volontario. Orbene, la rapina, consumata o tentata, come anche il porto illegale di *più armi* comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico, è tra quei reati in flagranza dei quali il privato può procedere all'arresto dei responsabili. E tuttavia, mentre per la prima non sorgono somme difficoltà interpretative, per il porto illegale di armi comuni da sparo (artt. 4 e 7 L. n. 895/67), invece, la questione è più complessa, dal momento che è possibile l'arresto solo in caso di porto di *più armi da fuoco*<sup>13</sup>.

In ogni caso, l'arrestato va posto immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria. Colui che ha eseguito l'arresto prende in custodia (*senza sequestrarle e senza perquisire l'arrestato*) le cose costituenti il corpo del reato (selvaggina, armi, cartucce) e le consegna all'ufficiale o agente di P.G., che bada a compilare il relativo verbale<sup>14</sup>.

Tutto il personale addetto alla vigilanza venatoria vanta la facoltà (1° comma art. 28) di chiedere l'esibizione dei documenti che legittimano l'esercizio della

comprendiamo che senso e quale valenza avrebbe la qualifica di agente di polizia giudiziaria in capo alla guardia privata. Sulle facoltà delle guardie volontarie, vedi anche G. CALESINI, *Leggi di pubblica sicurezza*, Laurus.

<sup>13</sup> E però sorgono delicati problemi in caso di porto abusivo da parte di più persone, ciascuna delle quali porti per proprio conto un'arma sola. In tal caso, è possibile l'arresto da parte dei privati solo se è provato il concorso di più persone nel reato di porto abusivo di più armi (a es., per aver deciso di andare a caccia insieme pur sapendo che non si possedevano le licenze di porto di fucile). A tal proposito è bene precisare che l'art. 380 C.P.P. parla impropriamente di *armi comuni da sparo* (quanto all'obbligo di arresto in flagranza); infatti, l'ultima parte della lettera g) esclude dal novero quelle di cui all'art. 2, 3° comma, L. n. 110/75 (e cioè quelle da sparo ma non da fuoco): *non rimangono, dunque, che le armi comuni da sparo da fuoco*.

<sup>14</sup> In definitiva, è bene che l'agente volontario eviti di ricorrere, salvo i casi di estrema gravità e di limpida chiarezza, alla predetta norma. La cui applicazione comporta il vaglio di numerosi elementi di carattere giuridico: flagranza del reato, pubblicità del luogo, momento consumativo del reato. Le condizioni legittimanti tale arresto debbono, inoltre, apparire manifeste (Cass., 23.3.50, Madonia, *Giust. pen.*, 1950, III, 616), dovendo la norma essere interpretata con criterio restrittivo (Cass., 26.3.57, Mazzeo, *Arch. pen.*, 1958, 171). Eventuali errori potrebbero comportare l'incriminazione dell'agente per sequestro di persona e per usurpazione di funzioni pubbliche (artt. 605 e 347 C.P.), piuttosto che per arresto illegale (art. 606 C.P.), reato, quest'ultimo, che prevede l'abuso di un potere relativo a una funzione realmente esercitabile, della quale, invece, l'agente non è per niente titolare.

caccia (licenza di porto di fucile, tesserino regionale, contrassegno della polizza assicurativa). Tale richiesta può essere rivolta sia a coloro che si trovino, con armi o altri mezzi di caccia, in esercizio o atteggiamento di caccia, sia a coloro che si trovino, muniti di fucile, comunque nei luoghi di caccia (com'è il caso di chi sostenga in campagna con il fucile da caccia chiuso in custodia).

Coloro che si rifiutano di indicare le proprie generalità all'agente volontario (o, ovviamente, agli altri operatori) commettono la contravvenzione di cui all'art. 651 C.P. Coloro che indicano false generalità commettono il delitto di cui all'art. 496 C.P.; se la dichiarazione è raccolta a verbale, ricorre il reato di cui all'art. 495 C.P.

Chi si rifiuta di esibire la licenza di caccia è punito ai sensi dell'art. 17 T.U. Infatti, il dovere di esibirla è certamente una di quelle *prescrizioni* cui fa cenno l'art. 9 T.U. Abbiamo già chiarito che, a nostro parere, la sanzione amministrativa di cui alla lettera *m*) dell'art. 31 L. n. 157/92 riguarda la mancata esibizione del documento da parte di chi non lo abbia materialmente con sé, e non già il rifiuto vero e proprio di esibire il predetto documento.

Se il reo si rifiuta anche di indicare le proprie generalità, sussisterà concorso di reati.

Chi non ottempera all'ordine legalmente dato dalla guardia volontaria giurata (a es., di desistere dal continuare a perpetrare illeciti) commette la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P.<sup>15</sup>

Gli incaricati della vigilanza (se investiti della funzione di polizia giudiziaria), qualora ravvisino la violazione di uno dei precetti di cui all'art. 30 della legge sulla caccia, punita con sanzione penale, procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica abbattuta o catturata e degli altri mezzi di caccia. Non potranno essere oggetto di sequestro il cane e i richiami vivi detenuti lecitamente.

Il sequestro cui fa riferimento l'art. 28, 2° comma, L. n. 157/92 è quello penale (artt. 321, 354, 355 C.P.P.), e non quello amministrativo richiamato dagli artt. 13, 18 e 19 della legge n. 689/81.

Una volta effettuato il sequestro, gli operatori in questione sono tenuti alla redazione, oltre che del verbale di accertamento dell'infrazione, anche di un separato verbale, da trasmettere al Procuratore della Repubblica del luogo in cui il sequestro è stato eseguito, in modo che l'atto possa essere convalidato (artt. 321, comma 3 bis, e 355 C.P.P.)<sup>16</sup>. Nel caso di condanna per talune contravvenzioni (più gravi) di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), le armi e i mezzi di caccia vanno confiscati.

<sup>15</sup> Va da sé che anche l'agente volontario, giacché è pubblico ufficiale, gode della speciale protezione che la legge riserva al P.U. Dove il corollario: sarà responsabile di violenza (art. 336 C.P.), resistenza (art. 337 C.P.) o ingiuria aggravata (artt. 594 e 61 n. 10 C.P.) colui che usa violenza al pubblico ufficiale per indurlo ad astenersi dal compiere un atto dell'ufficio o per opporsi a un suo legittimo provvedimento, ovvero che offende l'onore dell'operatore.

<sup>16</sup> Direttamente dal P.M., se il sequestro è probatorio, ovvero dal G.I.P., se è preventivo. Indipendentemente dalla qualificazione data dalla P.G., il *nomen iuris* del sequestro compete al P.M.: SS.UU., 18.6.91, Caltabiano, *Giust. pen.*, 1992, III, 434.

Non può essere confiscato, in séguito a sentenza emessa *ex art.* 444 C.P.P., un fucile da caccia per contravvenzioni previste dalla legge n. 157/92. Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa; e la locuzione « *in ogni caso* », di cui all'art. 28, deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio "*sempre*" (in caso di condanna), e non estensiva della confisca anche al procedimento *ex art.* 444 C.P.P.; sicché, non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, n. 2, C.P., e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca al c.d. *patteggiamento*, il predetto fucile non è confiscabile<sup>17</sup>.

Di tutti gli operatori innanzi citati, alcuni sono permanentemente "*in funzione*" (non necessariamente in servizio: il servizio si compie solo durante l'orario di lavoro). Non tutti coloro che sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sono sempre "*in funzione*" (cioè possono o debbono esercitare la potestà propria della polizia giudiziaria in ogni momento). È questo un ulteriore elemento di distinzione tra le varie estrinsecazioni della funzione di polizia giudiziaria; va, infatti, precisato che esercitano permanentemente tali prerogative solo le persone indicate ai precedenti numeri 1), 3a) e 3b); tutte le altre persone esercitano la funzione di ufficiale o agente di P.G. (ove ne siano investite) solo durante il servizio.

Esercitano, invece, permanentemente la funzione di pubblica sicurezza solo le persone indicate ai numeri 1) e 2a).

Alcune delle persone innanzi citate esercitano la funzione di polizia giudiziaria in ordine a tutti i reati e in ordine a ogni materia. Appartengono a tale categoria le persone indicate ai numeri 1), 3a), 3b), 3b1) e 3b2); difatti, con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, anche alle guardie dipendenti da Comuni e Province (salvi, in ogni caso, i limiti attinenti alla competenza territoriale), come ai militi della Guardia forestale, va riconosciuta la competenza in ordine a tutti i reati (art. 57 C.P.P. e Relazione al Progetto Preliminare).

Altre persone sono competenti solo in ordine a determinate materie previste dalle leggi e dai regolamenti (quasi tutti gli operatori indicati al numero 4).

Alcuni soggetti, poi, hanno competenza su tutto il territorio nazionale (1, 2a e alcuni di quelli indicati al n. 4); altri solo nell'ambito del territorio dell'Ente dal quale dipendono (2b, 2c, 3b1, 3b2 e 4: se non dipendenti dello Stato).

Gli agenti venatori, dipendenti da Enti territoriali e volontari, esercitano i rispettivi compiti nell'ambito del territorio cui sono destinati. E tuttavia, mentre i primi, essendo agenti di polizia giudiziaria, sono per legge obbligati a intervenire,

<sup>17</sup> Cass., 23.2.96., Ciulla, *Cass. Pen.*, 1997, p. 1120; Cass., 8.11.94, Soriente, *ivi*, 1996, p. 1908. Per quanto riguarda la fauna selvatica, viva o morta, eventualmente sequestrata da parte degli agenti accertatori, essa è consegnata all'Ente pubblico locale preposto alla disciplina dell'attività venatoria, che provvederà a liberare, in luogo adatto, la fauna viva liberabile; se ciò non è possibile, il personale provvederà alla cura e alla riabilitazione per la successiva reintroduzione nell'ambiente naturale. Gli stessi agenti potranno direttamente liberare la fauna viva sequestrata in campagna; in tali casi, colui al quale è contestata la violazione, che sia successivamente ritenuto non responsabile degli addebiti, avrà comunque perso la proprietà della fauna catturata; al contrario, nel caso di abbattimento della fauna, egli potrà rivalersi sulla somma ricavata dalla vendita del capo abbattuto.



sempre nei limiti di competenza territoriale, in qualsivoglia momento sia commesso un reato, anche fuori dell'orario di servizio (2° comma art. 29), l'agente volontario, essendo solo un pubblico ufficiale, ha semplicemente il dovere di informare le competenti Autorità degli illeciti dei quali venga a conoscenza, indipendentemente dalla sorpresa in flagranza del contravventore, bensì anche in séguito a denuncia (5° comma art. 28). Del resto, tale obbligo incombe a ogni pubblico ufficiale che, durante il servizio o a causa di esso, venga a conoscenza di un fatto costituente reato, anche se attinente a materia sottratta alla sua competenza funzionale e territoriale (art. 361 C.P.).

Concludendo il capitolo, è bene precisare alcuni punti in ordine alle potestà ed ai limiti delle facoltà degli agenti operatori.

Preliminare e di primaria importanza è, all'uopo, la distinzione tra i reati e gli illeciti di natura amministrativa.

Per quanto riguarda le infrazioni di cui alla legge n. 157/92, è lo stesso dettato legislativo a distinguere, in articoli separati, i primi dai secondi<sup>18</sup>.

Ciò premesso, osserviamo che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere, nei casi previsti dalla legge, a perquisizione personale o locale solo al cospetto di reati, mentre possono procedere a sequestro anche in presenza di talune violazioni amministrative, quando la legge lo preveda. Per contro, come abbiamo innanzi precisato, l'agente volontario non può procedere a perquisizione o a sequestro, neppure in presenza di reati<sup>19</sup>.

Gli agenti e gli ufficiali di P.G., in caso d'estrema gravità, possono essere autorizzati dal giudice a procedere a perquisizione per talune violazioni amministrative, con esclusione della perquisizione domiciliare.

Come detto innanzi, si sostiene, da parte di un indirizzo dottrinale, che l'agente venatorio volontario, giacché è pubblico ufficiale, potrebbe procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (armi, cartucce), ai sensi degli artt. 13 e 20 legge 24.11.81, n. 689.

Già dissentivamo<sup>20</sup> decisamente da tale conclusione.

È vero che gli articoli in questione sono successivi all'art. 28 della legge n. 968/77, ma, a nostro avviso, l'art. 28 (che chiaramente riservava la facoltà di procedere a sequestro ai soli ufficiali e agenti di P.G.) non poteva ritenersi superato o modificato. Infatti, l'ultimo comma dell'art. 13 L. n. 689/81, facendo salvi « *gli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi* » precedenti, intende riferirsi a casi particolari (quale l'attività degli agenti venatori che esercitano funzioni di P.G.), conservando i poteri degli operatori, e quindi ribadendo

<sup>18</sup> Al contrario, quando si tratta di trasgressioni punite da altre leggi, il solo metodo valido per distinguere il reato dall'illecito amministrativo è di valutare la sanzione. Se trattasi di multa o ammenda (o, ovviamente, di pena detentiva o delle pene alternative di cui al D.Leg.vo n. 274/2000), ci troviamo di fronte al reato; negli altri casi, di fronte a una violazione di carattere amministrativo.

<sup>19</sup> Cass., 27.3.96, Masucci, *Cass. Pen.*, 1997, p. 1120: erano guardie dell'Ente Nazionale Protezione Animali; Cass., 24.6.94, Battiato, *ivi*, 1996, p. 624: erano guardie dell'Ass. Naz. Rangers d'Italia.

<sup>20</sup> *Riflessioni (...)*, cit., p. 24.

implicitamente la distinzione tra il personale che riveste la qualità di agente o ufficiale di P.G. e gli altri soggetti che tale qualità non rivestono (altrimenti non avrebbe senso *far semplicemente salvi* tali poteri, dal momento che l'art. 13 non restringe la sfera dei predetti poteri, bensì la amplia). *Mutatis mutandis*, quelle considerazioni sono riferibili anche all'attuale quadro normativo.

Ma altro indizio suffraga la nostra tesi. Il D.P.R. del 29.7.82, n. 571 (norme di attuazione della legge n. 689/81, relative al sequestro), agli artt. 5, 6 e 7, parlando esplicitamente di "*capo dell'ufficio*" dell'operatore, nonché di "*ufficio competente*", di "*sigillo dell'ufficio*", fa visibile riferimento ai soli agenti che dipendano da Pubbliche Amministrazioni, e non anche agli agenti venatori privati o volontari.

La nuova legge sulla caccia accenna, all'art. 28, al sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, in ipotesi di reato; trattasi, come si vede, di sequestro per opera della P.G. Nulla recita il predetto articolo a proposito del sequestro amministrativo, il quale, però, pare consentito in virtù dell'art. 13 della legge n. 689/81, richiamata dal 6° comma dell'art. 31 L. n. 157/92 (a es., caccia con richiami non autorizzati, costituente violazione dell'art. 31, lett. *h*).

Continuiamo, però, a ritenere che neppure detto sequestro amministrativo rientri tra le facoltà dell'agente venatorio volontario. Difatti, il comma 5° dell'art. 28 L. n. 157/92 limita (a proposito dei soggetti non investiti di funzione di P.G.) la facoltà di verbalizzazione alle sole circostanze dei fatti e alle eventuali dichiarazioni del responsabile, escludendo, implicitamente, che la guardia volontaria possa redigere altri tipi di verbali (di arresto, di sequestro, ecc.). In altre parole, mentre per gli operatori che esercitino funzioni di P.G. non è prevista alcun'incombenza specifica (e, quindi, vi è il rinvio implicito ai principi generali di cui alla legge n. 689/81), relativamente agli operatori che non esercitino funzioni di P.G. la legge si è preoccupata di indicare espressamente tipo e natura della verbalizzazione; donde è da ritenere che la disposizione sia speciale e limitativa rispetto alle varie disposizioni che trattano dei processi verbali di sequestro<sup>21</sup>.

Siamo, così, giunti alla conclusione di questa prima parte. Nel licenziarla, sorge spontaneo auspicare che il cacciatore contribuisca alla tutela degli equilibri ecologici, giacché solo un rispetto vero della fauna, della flora, e in definitiva della natura tutta, eviterà il sorgere di pericolosi e deleteri fenomeni, e contribuirà ad armonizzare la vita dell'uomo con il creato.

<sup>21</sup> Alle stesse conclusioni giunge, a proposito del sequestro penale per delega del P.M., Cass., 16.12.97, Negro, *Cass. Pen.*, 1999, p. 979; si trattava degli agenti di vigilanza della Lega italiana protezione uccelli. Tuttavia, nel caso di specie, la S.C. indugia nel tracciare la differenza tra agenti di P.G. e ufficiali di P.G., negando solo la seconda qualifica in capo ai predetti operatori.

In merito all'attività della P.G. in materia di caccia, vedi anche M. GUERNELLI, *Sistema sanzionatorio e attività di polizia giudiziaria nelle leggi di tutela della fauna*, in *Riv. Pen.*, 1992, p. 1019. Sul punto, cfr. anche A. GALARDI, *La legge quadro sulla caccia ci ha dato una nuova creatura, il sequestro amministrativo*, in *Diana*, Olimpia, Firenze, 18.11.78, n. 23, pp. 22 e 23.